

Decisione nel caso di cui sopra sul modo in cui la Commissione europea ha trattato una denuncia secondo cui la normativa italiana che disciplina il settore del gioco d'azzardo viola il diritto dell'UE

Decisione

Caso 964/2022/LM - Aperto(a) il 05/07/2022 - Decisione del 05/07/2022 - Istituzione coinvolta Commissione europea (Cattiva amministrazione non riscontrata) |

Egregio signor X,

Nel mese di maggio 2022 Lei ha presentato al Mediatore europeo una denuncia relativa al modo in cui la Commissione europea ha trattato la Sua denuncia di infrazione [CHAP (2021) 01715] nei confronti dell'Italia.

Nella Sua denuncia alla Commissione Lei sosteneva che le nuove norme italiane relative alle gaming machines "Amusement with Prize" (Amusement with Prize, AWP) non erano conformi alla Direttiva 2015/1535 [1] . A tal proposito, Lei affermava che tali norme, avendo introdotto delle modifiche legislative per quanto riguarda i divieti di commercializzazione delle gaming machines, costituiscono "regole tecniche" ai sensi di tale Direttiva. In quanto tali, queste modifiche avrebbero dovuto essere comunicate alla Commissione, conformemente all'articolo 5 della Direttiva. Poiché ciò non è avvenuto, Lei ritiene che le nuove norme italiane non siano valide. Lei sostiene inoltre che le nuove norme italiane violerebbero le norme UE in materia di concorrenza e la libertà fondamentale di avviare un'impresa e fornire servizi nell'UE, in quanto tali norme stabiliscono un limite al numero totale di gaming machines AWP, solitamente gestite da imprese di dimensioni più piccole. Le nuove norme definiscono inoltre costosi requisiti per il funzionamento e lo smaltimento delle gaming machines.

Nella Sua denuncia alla Mediattrice Lei sostiene che, nell'esaminare la Sua denuncia di infrazione, la Commissione abbia utilizzato arbitrariamente il suo potere discrezionale per evitare di monitorare l'applicazione del diritto UE in materia di gioco d'azzardo. A Suo parere, la Commissione ha erroneamente archiviato la Sua denuncia sulla base del fatto che la questione da Lei sollevata non costituiva una priorità politica.

Dopo un'attenta analisi di tutte le informazioni che ci sono state fornite, abbiamo deciso di chiudere questa indagine con la seguente conclusione:



Non vi è stata cattiva amministrazione da parte della Commissione europea [2] .

La Commissione dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere se e quando avviare una procedura di infrazione [3] . La sua politica in materia di violazioni del diritto dell'UE è illustrata nella comunicazione " *Diritto dell'Unione europea: risultati migliori attraverso una migliore applicazione* " [4] . Il Mediatore può valutare se la Commissione abbia chiaramente spiegato la sua posizione e se abbia dato al denunciante la possibilità di presentare osservazioni prima di archiviare un caso. Per quanto concerne il merito di una denuncia di infrazione, tuttavia, il Mediatore può intervenire (chiedendo alla Commissione di esaminare nuovamente la denuncia) soltanto qualora vi sia un elemento che suggerisca che la Commissione abbia commesso un errore manifesto nella presentazione degli elementi di fatto o di diritto.

Prendiamo atto del fatto che la Commissione Le ha dato la possibilità di presentare dei commenti sulla Sua posizione prima di archiviare il caso. Riteniamo inoltre che la Commissione Le abbia fornito informazioni chiare in merito alla propria posizione. La Commissione ha affermato che, in assenza di legislazione UE armonizzata in materia di gioco d'azzardo, gli Stati membri possono introdurre restrizioni alle libertà fondamentali sulla base di considerazioni di interesse pubblico, purché siano soddisfatte determinate condizioni. Ciò è in linea con quanto definito dalla giurisprudenza UE, secondo la quale le caratteristiche specifiche del gioco d'azzardo fanno sì che le autorità nazionali godano di un ampio margine di manovra nel determinare, sulla base della propria scala di valori, le misure necessarie per proteggere i consumatori e la società [5] . La Commissione ha inoltre affermato che la sua decisione di archiviare il caso non pregiudica le valutazioni giuridiche dei tribunali nazionali in materia.

Riteniamo che le spiegazioni fornite dalla Commissione siano ragionevoli. Inoltre, non abbiamo riscontrato nessun elemento che suggerisca che la Commissione abbia interpretato in modo manifestamente erraneo gli elementi di fatto o di diritto.

Oltre a ciò, la Commissione Le ha comunicato che l'avvio di procedure di infrazione nel settore del gioco d'azzardo non figura attualmente tra le sue priorità politiche [6] . In tal senso, la Commissione dispone di un potere discrezionale [7] . Pertanto, non vi sono elementi che suggeriscano cattiva amministrazione sulla base della sua posizione.

Comprendiamo che questo non sia l'esito da Lei desiderato, ma speriamo che queste spiegazioni Le siano utili.

Distinti saluti.

Tina Nilsson

Capo dell'unità Gestione dei casi



Strasburgo, 05/07/2022

[1] Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, disponibile su:
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32015L1535> .

[2] Informazioni complete sulla procedura e i diritti relativi alle denunce sono pubblicati su
<https://www.ombudsman.europa.eu/it/document/70707> .

[3] Si veda la sentenza della Corte del 14 febbraio 1989, *Starfruit contro Commissione* , 247/87: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A61987CJ0247> .

[4] Si veda
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC0119(01)&from=EN) .

[5] Si veda la sentenza della Corte del 15 settembre 2011, *Dickinger and Ömer contro Commissione* , C-347/09, punti 44 e 45:
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=109604&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir>
.

[6] Si veda anche https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_5109 .

[7] Si veda la sezione 3 della Comunicazione della Commissione di cui sopra “[...] *la Commissione ricorra al proprio potere discrezionale in modo strategico per mirare e rendere prioritari i propri sforzi di attuazione sulle principali violazioni della legislazione dell’UE* [...]”.